

BGE 43 III 350

Bundesgericht (BGE), 1917-11-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_43_III_350

FR: ATF 43 III 350

IT: DTF 43 III 350

Volltext

350 Entscheidungen 71. Sentenza. ~2 novembre 1917 della seconda sezione civile nella causa Banea. Cantonale di Zurigo, attrice, contro il Credito Ticinese, convenuta. Di fronte all'azione di graduazione la massa convenuta non può contestare od ammettere il credito in tutto od in parte e non le è lecito rievocarne solo a certe condizioni o sotto determinate modalità. - L'azione in rettificazione di graduatoria passata in giudicato non è ammissibile se non ove i pagamenti, che a parere della massa hanno esaurito il credito collocato, siano intervenuti posteriormente all'entrata in vigore della graduatoria. Ove non abbia chiesto rango diverso per diversi erediti, il creditore non può insorgere contro la loro collocazione nel medesimo rango. Ad onta dei pagamenti fatti da terzi obbligati i crediti di regresso verso la massa sono da ammettersi in graduatoria nel loro importo originario, il computo di cui all'art. 217 LFF dovendosi fare, separatamente per ogni eredito, in fase di ripartizione. Ritenuto in fatto: A. - Con note delle fiche 23 e 27 febbraio 1914, la Banca cantonale di Zurigo insinuava nel fallimento del Credito Ticinese in Locarno diversi crediti, i quali furono iscritti in graduatoria come segue: Per conto cheques. Per conto speciale. Per conto Lombard. Per diritto regresso. Totale Fr. 316,809 80 » 55,666 20 » 345,133 90 » 134,383 25 Fr. 851,993 15 Per tutti questi crediti, « più interessi e spese come » anche per le spese che risultano dai provvedimenti » giudiziari verso i coobbligati I), la creditrice vantava il diritto di pegno su diversi titoli singolarmente elencati, giusta le costituzioni di pegno del 20 settembre 1911, 13 marzo 1912, 18 e 22 settembre 1913 che contengono le clausole seguenti: (A garanzia del saldo Conto, compresi gli interessi, le commissioni e le spese, come anello di ogni ulteriore Zivilkammern. N° 1. 351. 1) il credito della Banca cantonale di Zurigo che già » esiste in suo favore non potrà ancora sorgere, la sottoscritta I) costituisce impegno: 1) ••• Non risulta dall'incanto quanto precisamente lo stato di graduazione sia stato depositato e pubblicato: ma sta in fatto che in data del 10 giugno 1915 l'amministrazione del fallimento comunicava alla creditrice che la realizzazione dei titoli di pegno aveva prodotto 741,435 fr. 75 e che il 10 scoperto di 110,557 fr. 40 (che sarà ammesso in Va classe della graduatoria. » Con lettera del 22 giugno 1915 l'amministrazione rettificava sotto il titolo (che estratto della graduatoria » la comunicazione precedente nel senso che indicava l'importo della realizzazione dei pegni in 740,576 fr. 20 e dichiarava che il residuo di 111,416 fr. 95 (851,993 Ir. 15 - 740,576 Ir. 20 = 111,416 fr. 95) era ammesso in Va classe aggiungendo: (che Vogliate considerare questo scritto come estratto dello » stato di riparto (Verteilungsliste). Vi spetta il diritto di » ricorrere al Tribunale contro questo provvedimento e » l'ammissione degli altri creditori nel piano di riparto.) Il 24 seguente la creditrice rispondeva: (che Vi ringraziamo » delle dettagliate informazioni e non solleviamo obiezioni » e che la somma di 111,416 Ir. 95 sia ammessa in) Va classe.) B. - Il 6 luglio 1915 l'amministrazione scriveva alla creditrice: (che Secondo lo stato di riparto ereditato in forza, voi) possedete i seguenti erediti: » Conto cheques Fr. 316,809 80 » Conto speciale . . » 55,666 20 » Conto Lombard .

» 345,133 90 » Diritti di regresso » 134,383 25 » Al vostro credito totale di Fr. 851,993 15
 ({ sta di eontro il ricavo dei pegni 740,476 fr. 20. ,) DeI vostro eredito totale e pel'tanto
 eoperto dai pegni » l'86.922%, resta scoperto il 13,078%. 352 Entscheidungen I} Curne
 esposto piü sopra, i vostri crediti cornportano :) } Conto cheques. Fr. 316,809 80) })
 speciale.) } 55,666 20 ., » Lombard » 345,133 90 I) Totale . . . Fr. 717,609 90 } } da cui
 deducendo l'86,922%. . . . » 623,760 90) } restano scoperti Fr. 93,849- » per i quali
 vi bonificheremo il dividendo dei 40 % .) } Per i vostri diritti di regresso per eambiali
 seontate) } restano come ricavo dei pegni . Fr. 740,576 20 » meno) } 623,760 90 »
 Fr. 116,815 30 I) ossia 86.922% di 134,383 fr. 25. > } Contro questa comunieazione
 considerata eome U11 provvedimento dell'amministrazione insorse Ia Banea eantonale di
 Zurigo eon reclamo 15luglio 1915 domandall- done all'Autorita di Viliganza l'anllullazione
 e ehiedendo ehe le venisse riconosciuto il diritto di partecipare al dividendo deI Iallirmento
 (40%), garantito da Ha Banea Sv~ra-Americana in Locarno, eon tutto il suo seoperto di
 111,416 Ir. 95. La ricorrente allega: Come am mette l'al lIministrazione deI Iallimento 10
 stato di riparto e cresciuto in giudieato : non edunque possibile modifi- carlo. Ma il
 provvedimento e inammissibile anche per motivi di merito : i crediti della creditrice devono
 essere considerati eome un sol tutto. In ogni caso non spetta alla debitrice, sibbene aUa
 ereditrice il dire sn quali dei erediti intende sia imputato il rieavo dei peglii (art. 85 CO). La
 creditrice intende imputare questi saldi sulla parte deI eredito per il quale non possiede
 eopertura e eioe sni conti cheques, speiale e Lombard e dal COlIto « regressi) dedurre
 solo Ia r i m a 11 e n z adel rieavo dei pegni (229,666 fr. 30). A quest'argomen.tazione
 l'amministrazione dei Ialli- m~nto opponeva : Il modo di vedere deHa Banea eantollale du
 Zurigo riposa su erronea interpretazione della lettera 22 der Zi'Vilkammtn. N° 71. 353
 gi~gno 1915. Malgrado certe espressioni non esatte, e eVidente ehe l' Amministrazione non
 ha voluto e non ha ~otuto am lI lettere ehe 10 stato di riparto fosse cresciuto 111 forza :
 tanto veto ehe esso non fu ancora allestito ne pubblicato. Nel merito e fuor di dubbio ehe
 l'amminis- ttazione ha diritto di rifiutare l'iserizione neUo stato di riparto di un credito ehe
 sia estinto. La Banea eantonahc di Zurigo ha notifieato un diritto di pegno estendentesi a
 tutti indistintamente i suoierediti e quindi auehe al credito « regressi) } di 134,383 Ir. 25.
 Questo diritto di pegno fu iseritto nella graduatoria 11el senso delle nofi- fiche e la
 graduatoria e passata in forza. Ne segne ehe a~che il credito di regresso deve ritellersi
 estinto, propor- zIOnahente, dal ricavo dei pegno e eioe nella misura di 86.922 %. Lo
 seoperto di questo credito e dUllque di soli 17,567 fr. 95. Ma sul eredito regressi co~i
 residuatola Banca eantonale ha illcassato dai terzi eoobbliati divers! . . 0 unporti e
 precisamente Ia somma di 33,750 Ir. Il debito (regressi) } e eos! non solamente esUnto, ma
 sullo stesso 18 credibice ha pereepito 16,182 Ir. 05 in piü, ehe devoEo neee~sariamellte
 vellir dedotti dallo scoperto dagli altri contI (93,849 Ir.), di modo ehe il passiva da
 collocarsi in Va classe e fruen te deI dividendo de 140 % e di 77,666 Ir. ~)5 Con decisione 2
 dicembre 1915, Ia Camera Eseeuzioli e FalUmenti deI Tribunale federale, giudicando in
 ultima sede dietro rieOl'so dell'amministrazione deI fallimentü. dichiarava ehe l'iserizione
 nella Va classe di 111,416 fr. 95 doveva essere mantenuta, poiehe la graduatoria era passata
 in giudieato : ma ehe se dopo l'entrata in vigol't' della graduatoria il credito ivi ammesso era
 stato estinto in tutto od in parte e l'amministrazione intendeva ridtl'l'lo neUo Stato di riparto
 neHa misura dei pagamenti dei terzi. poteva, seeondo il procedimento aeolto a quest'uopo
 dalla giurisprudenza (RU 30 I p. 438 *), modificare il piano di colloeazione, impartendo
 aHa creditrice un tel'- * Ed. Sl'p . ., p. 18:l. 354 Entscheidungen mine di 10 giorni per
 impugnarlo davanti al giudice, (art. 250 LEF). In data deI 22 agosto 1916 l'

Amministrazione del • fallimento e comunicava a Ua Banca cantonale di Zurigo : « Vi notifico e Ua presente e che, in seguito a sentenza » 2 dicembre 1915 dell'alt; Tribunale federale, ed a risoluzione del 10 agosto 1916 della scrivente amministrazione abbiamo modificato la graduatoria in quanto,) e con la inserzione in Va classe del vostro eredito. » Accludiamo alla presente un estratto di detta modificazione di graduatoria, secondo la quale il vostro credito » resta ridotto da 111,416 fr. 95 a Ua somma di 77,595 fr. 75 » ammessa in Va classe, sulla quale avete il diritto di percepire il dividendo da ripartirsi fra i creditori ehiroga » fad. A sensi dell'art. 250 LEF vi assegniamo un termine » di 10 giorni per la eventuale contestazione in giudizio » della modificazione sopra cennata. » C. - COI1 petizione 10 settembre 1916 la Banca cantonale di Zurigo e Olchiudeva davanti al Pretore. di Locarno e che, in annullazione del querelato provvedimento 22 agosto 1916, l'importo da collocarsi in Va classe fosse stabilito in 111,416 fr. 95 più 3,253 fr. 75 per una differenza sul computo degli interessi. (Questo secondo punto fu definito nel corso della causa per riconoscimento da parte dell'amministrazione.) L'attrice fa capo agli art. 85 CO e 217 LEF e, invocando in sostanza i motivi già esposti a U' Autorità di Vigilanza, presenta il seguente conteggio : Il ricavo dei pegni (740,576 fr. 20) e da computarsi sui crediti suoi meno garantiti (conto cheques 316,809 fr. SO, speciale 55,666 fr. 20 e Lombard 345,133 fr. 90 = 717,609 fr. 90) e solo il saldo (740,576 fr. 20 - 717,609 fr. 90 ct. = 22,966 fr. 30) a deduzione del conto regressi (134,383 fr. 25), il quale deve essere iscritto in Va classe coll'importo di 111,416 fr. 95 (134,383 fr. 25 - 22,966 fr. 30 = 111,416 fr. 95). . Con risposta del 14 settembre 1916 la convenuta e chiedeva il rigetto della petizione ; la quale invece fu accolta der Zivilkammern. N° 71 355 dal giudice di primo grado. In sede di appello essa proponeva con ricorso 15 aprile 1917 fosse giudicato : La petizione di causa e a m m e s s a e di conseguenza ordinata l'iscrizione in graduatoria di 111,416 fr. 95 a favore della convenuta. §. L'attrice rifonderà a Ha massa in sede di riparto 16,182 fr. 05, nonché la percentuale fallimentare percepita in 17,567 fr. 95. Subordinatamente : La petizione di causa e respinta. Dagli atti all'incanto risulta e che il cosiddetto conto regressi dipende da effetti in favore del Credito Ticinese e scontati dalla creditrice. Esso consta delle seguenti partite: Ferrovia Biasca-Acquarossa Fr. 27,009 35 Rusca Giovanni in Locarno . » 21,509 30 Luciano Bacilieri in Locarno . » 21,509 30 A. Beretta-Piccoli in Locarno » 32,096 95 Eredi Contini in Brissago . . » 32,258 35 Su questi effetti furono effettuati i versamenti seguenti : Partita Beretta : 20 febbraio 1914 .. Fr. 15,000 3 aprile » 3,895 95 1° maggio 1914 . . » 780 - 1° maggio 1915. . . » 1,500- interessi all'8 giugno 1915» 1,251 90 Partita Contini: 25 giugno 1914 Fr. interessi all'8 giugno 1915 » 8,250 470 25 Fr. 22,397 85 » 8,720 25 Partita Biasea-Acquarossa : 27 febbraio 1915 . . . Fr. 2,658 35 interessi all'8 giugno 1915» 44 75 » 2,703 10 Totale " Fr. 33,821 20 356 Entscheidungen D. Con sentenza 18 giugno 1917 il Tribunale di Appello, confermando il giudizio di primo grado; ammettendo la petitone e ritenendo le spese a carico della convenuta. E. - Dn questa sentenza la convenuta si appella nei modi e termini di legge al Tribunale federale e conchittde domandando che «vengano accolte le doittalide formulate !) coi propri allegati e segnatamente colla risposta 14 settembre 1916 e col ricorso 15 aprile 1917. » Considerando in dilitto: 1. - Mentre nella sua risposta del 14 settembre 1916 la convenuta aveva concluso al rigetto puro e semplice della petizione, in sede di appello ed anche davanti que9bl Corte essa ne propone in via principale, l'ammisione e solo in linea subordinata il rigetto. A Ua conclusione principale essa aggiunge una clausola : e che il giudice abbia a condannare l'attrice a rifondere in sede di riparto una convenuta 16,182 fr. 05, e la percentuale percepita. Ma e

evidente che questa clausola non può essere presa in considerazione. Anzitutto per incompetenza, poiché le contestazioni sullo stato di riparto concernono l' Autorità di Vigilanza : e inoltre perché, di fronte ad un'azione, coatta quale la massa intende collocare un credito per somma minore di quella vantata dal creditore, essa non ha altra via se non quella di contestare o di ammettere il credito insinuato in tutto o in parte e non le è lecito ricorserlo solo a certe condizioni e sotto certe modalità : e ciò per le medesime ragioni per le quali non è ammissibile una collocazione solo in modo provvisorio o sottoposta a condizioni (vedi JAEGER; commento 2 all'art. 245 LEF; regolamento sull'amministrazione degli uffici di fallimento del 13 luglio 1911, art. 58 e 59). La prima esclusione della convenuta è quindi scorretta ed inammissibile e per di più irconciliabile con la conclusione della sentenza del 14 settembre 1916, che l'attrice mantenne anche in questa sede contemporaneamente a quelle dedotte davanti al giudice di secondo grado. Occorre del resto del Zivilkammern. N° 71. osservare, che la convenuta non intendeva evidentemente ricorrere alle conclusioni della petizione se non aveva condizioni, espresse nell'aggiunta sopraccennata e tendente alla rifusione, in sede di riparto, della percentuale edella somma di 16,182 fr. 05 : ma per i motivi esposti l'esame di questa condizione sfugge alla competenza della Corte, onde che la conclusione principale della convelluta cade e resta quindi solo da esaminare, in base a quella subordinata, se l'azione sia ammissibile o debba venir respinta. 2° -- In ordine a quanto aveva forma l'attuale procedimento ha indubbiamente il carattere di una contestazione di graduazione, come quella che è sorta in seguito ad una modificazione della graduatoria a cui la convenuta addivenne invocando la decisione della Camera Esecuzioni e Fallimenti del 2 dicembre 1915. Ma giova osservare che quella decisione era basata sulla supposizione (ammissibile allora in base alle allegazioni delle parti), che i pagamenti fatti da terzi a degrado del credito dell'attrice fossero avvenuti posteriormente all'entrata in vigore della graduatoria originaria. Ora dall'odico incarto emerge che questa supposizione era infondata e che non si è verificata neanche in seguito. Quantunque dagli atti non ne risulti la data precisa, bisogna ritenere (che lo stato di graduazione non fu deposto prima dell'otto giugno 1915, poiché ad istanza della convenuta stessa, gli interessi delle somme percepite dall'attrice dai obbligati, e da mettersi a suo emico, furono computati fino a quel giorno e poiché il 22 seguente l'attrice venne avvertita che lo scoperto di 111,416 fr. 95 «sani iscritto in Va classe ». Ma al principio di giugno 1915 (vedi snto di fatto C) i versamenti dei obbligati di 33,8~1 fr. 20 erano già stati effettuati: U: segue che essi avvennero, non dopo ma prima che il pilluo originario di collocazione fosse deposto e passasse in giudicato. Comunque, se in via formale il procedimento può essere basato sulla precitata decisione del 2 dicembre 1915 dell'Autorità di Vigilanza, che è passata in giudicato, e fuori di dubbio che, contrariamente a 358 Entscheidungen quanto ammettono le istanze cantonali, essa non può privare il giudice della facoltà di esaminare, se le ragioni • in litigio, come furono dedotte in giudizio dalle parti, siano, non solo in ordine, ma anche nel merito e cioè secondo la loro indole giuridica sostanziale, soggette alla sua competenza. 3° - A questo proposito si osserva: In sostanza il dissidio verte su due punti : Le parti consentendo sul- rammontare del credito e sull'importo della realizzazione dei pegni, chiedono se l'attrice abbia il diritto di imputarlo in prima luogo al tacitamento dei crediti delle prime tre categorie (conto cheques, speciale e Lombard) e solo per il residuo (22,966 Ir. 30) al pagamento del credito per «diritti di regresso I} : chiedono inoltre, se e come debbano computarsi i pagamenti fatti nel frattempo dai obbligati. a) La prima questione è una questione di rango. Per tutte le sue ragioni e nell'Ua misura dell'importo che doveva risultare dalla realizzazione dei pegni, l'attrice è stata

collocata in anticlasse giusta il disposto dell'art. 219 lemma 1. Ora essa preteude che i diversi dementi del suo eredito non fruiscono in grado eguale del diritto di pegno : pretelle, in altri termini, che le tre prime categorie godano di un grado superiore di garanzia in confronto della quarta (diritto di regresso), e siano quindi da soddisfarsi di preferenza sul prodotto della realizzazione sino a loro completo accantonamento, dovendosi imputare solo il saldo all'ultima categoria. Posta in questi termini, la questione è facile a risolvere. Per quanto concerne la competenza ratione materiae, la risposta vuol essere senz'altro affermativa, avvegnane che le questioni che concernono il rango di diversi erediti, anche nella stessa classe, di rispetto alle loro garanzie, sono indubbiamente di diritto sostanziale, riguardano cioè la graduatoria e soggiacciono quindi alla competenza del giudice di graduazione (dunque, in ultima istanza, di questa Corte). Per questo motivo si appalesa infondata l'eccezione di mancanza di legittimo interesse che l'attrice der Zivilkammern, N° 71. 359 deduce dal fatto che la massa ha cedute le sue attività alla Banca Svizzera-Americana in Loarno contro l'obbligo di versare ai erediti e irografari il 40 % dei loro erediti. Questo patto non esclude, anzi suppone che l'amministrazione del fallimento provveda per il corretto allestimento della graduatoria, che sarà la base del piano di riparto, in conformità del quale devono commisurarsi le prestazioni della Banea cessionaria. AHa convenuta non solo spetta il diritto, ma incombe l'obbligo di opporsi a quelle azioni - e tale è la presente - e alle quali un ereditore intende vantare dei erediti che, a giudizio dell'amministrazione fallimentare, appaiono infondati. Ma se le pretese dell'attrice, nell'oro primo punto, sono sindacabili da questa Corte, esse risultano infondate nel merito. La collocazione dei erediti dell'attrice dell'ammon-tare complessivo di 851,093 fr. 15 come assistiti da pegno senza distinzione di rango tra le diverse categorie e conforme alla illsinuazione dell'attrice stessa e inoltre alle esortazioni di pegno da essa invocate all'atto dell'notifica (vedi stato di fatto). Vero è che la somma di 851,993 fr. 15 consta di molti erediti diversi, riassunti, per brevità di scrittura, in 4 categorie : ma per nessuno di essi 0 di es. se l'attrice non ha mai chiesto un rango speciale per riguardo alle loro garanzie: onde è che a ragione la convenuta li ha considerati e doveva considerarli come fruitori nella stessa misura del diritto di pegno : in altri termini, si debbono ritenere coordinati e di rango uguale per riguardo al diritto di pegno che li assiste, non potendosi distinguere, in base all'insinuazione stessa, tra erediti (0 categorie di erediti), che godrebbero di un pegno di primo grado e erediti confortati solo da un pegno di secondo grado. Indarno l'istanza cantonale avvisa in contrario che la modificazione della graduatoria del 22 agosto 1916 aveva per effetto di rimettere le cose nello stato quo ante; cioè darebbe all'attrice la facoltà di modificare la sua notifica nel senso da essa attualmente propugnato. Vero è che l'iscrizione in graduatoria originaria fu sostituita da quella del 22 agosto 1916 : ma quella modificazione fatta solo ai fini della decisione, del 2 dicembre 1915. mlI pteve~ annuar, all'la. pr~c~. dent'uoitip dell'attrice. ne concernere in n~ItSUll mpdo 113 pretel;le ivj accampate sll pesu 0 ~"l rauBP da attri· bllirsi alle diverse categorie dei erediti. "Ed infatti l'attrice non pose mai meute a modificare l'insinuazione originaria., ma pretese e pretende - ed è, che il suo costante affilamento - che si debba all'OCRfB i slloi erediti JIBI modo da essi a propuQlQto. non supponendo modificata la notifica originaria, ma per altri motivi, e cioè in virtù degli art. 85 CO e 217 LEF. Invano l'istanza cantonale invoca in contrario, che al momento dell'insinuazione i erediti dipendenti dal diritto di regresso erano futuri ed incerti e considera in conclusione il fatto che, insinuando i suoi erediti, l'attrice non ha mai accampato il diritto di privilegio speciale per alcuni di loro, la tesi manifestamente insostenibile. L'attrice non ha mai

notificato i suoi crediti come pretese future ed incerte : essa li ha designati sin da principio come definitivi quanto a un'ipotesi di esistenza ed anche l'importo da essa originariamente indicato non subì notevole modificazione (salvo i pagamenti intervenuti dai coobbligati). È probabile che l'attrice, procedendo a una notifica, non ne abbia considerate tutte le conseguenze : ma ciò non è motivo sufficiente per modificarla d'ufficio. essendo fuori di dubbio che essa ha inteso chiedere il medesimo rango per tutte le categorie dei suoi crediti : ciò che del resto, nel dubbio (se c. civile. la CIU applica illes. sa ha deciso stabilendo i SUQ Crediti nel modo usuale post. Ma affinché a prescindere da questa considerazione, cioè, der Zivilkammern. N° 71. 31; l'ipotesi dell'art. 85 CO, che l'attrice invoca a suffragio della sua tesi e che concerne il caso di versamenti a conto di un credito che sia assistito solo in parte da garanzie reali o personali, non trova riscontro nella fattispecie, in cui i pegni costituiti dovevano garantire, secondo la clausola generale degli atti costitutivi, tutti i crediti presenti e futuri dell'attrice nella stessa misura. b) Per quanto concerne l'applicabilità dell'art. 217 LEF e fuor di dubbio che l'attrice può far valere nella graduatoria i suoi crediti di regresso verso la convenuta nell'importo originario senza riguardo ai versamenti dei coobbligati. Ma, in realtà, il dissidio non verte su questo punto sebbene sul quesito, in quale misura sia da inserirsi il residuo eredito nello stato di riparto, poiché che una parte di esso e da considerarsi coperta e colla percentuale pertoccalte dal ricavo dei pegni e che sui crediti dipendenti dai diritti di regresso i terzi coobbligati hanno fatto dei versamenti. Questa questione ha esclusivamente tratto allo stato di riparto : essa dipende dall'ammontare del ricavo dei pegni e da quello dei versamenti, i quali sono invero pacifici tra le parti, ma non risulta dagli atti che lo siano alle in confronto degli altri ereditori, che hanno diritto di contestarli in fase di riparto, e non diventeranno definitivi se non col crescere in giudizio dello stato di ripartizione. Senza pregiudizio delle future decisioni delle sedi competenti giova tuttavia osservare a questo riguardo, che a torto l'attrice considera il conto « diritti di regresso » come una unità e cioè come un solo eredito. In realtà esso consta di diversi erediti ben distinti (Beretta-Piccoli, Contini, Rusca, Bacilieri e Biasca-Aequarossa), tanto per riguardo a una persona del debitore principale (traente delle cambiali), che per la loro scadenza, il computo delle spese e degli interessi ecc. e che furono raggruppati in graduatoria in una sola categoria solo per brevità di scrittura. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 217 LEF essi dovranno essere considerati separatamente e dovrà essere computato distintamente per AB 43 IJI - 1917 :362 Entscheidungen ognuno di essi l'importo soluto dal coobbligato e quindi lo scoperto, non potendosi evidentemente ammettere che i pagamenti parziali siano conteggiati a carico dell'eredito diverse da quello per cui furono fatti o a degrado di obbligazioni per le quali non esistevano dei coobbligati (conto cheques, speciale e Lombard). 4. - Da quanto precede risulta che l'appello deve essere respinto in quanto che la somma di 111,416 fr. 95 deve figurare nello stato di graduazione in Va classe : ma che, contrariamente a quanto dichiarano le istanze cantonali, e mestieri ritenere che il ricavo dei pegni garantisce i gruppi di crediti in modo eguale e coordinato. e che l'applicazione dell'art. 217 LEF deve essere fatta in sede di riparto nei riguardi di ogni singolo credito del CUI costituisce la categoria (« diritti di regresso ». Queste. Il serve, che. di fronte ai giudicati delle istanze cantonali sono esse tali da modificarne sostanzialmente la portata, giustifichino una adeguata ripartizione delle spese processuali ; Il Tribunale federale pronuncia: L'appello è respinto e il primo dispositivo della sentenza 18 giugno 1917 del Tribunale di Appello nel Cantone Ticino confermato nel senso dei considerandi. der Zivilkammern. N° 72. 11; 372. 11 teil der II. Zivilabteilung vom 18. November 1917 i. S. der Neuen Zürcher Kreditgenossenschaft, Beklagte,

Berufungsklägerin und Anschlussberufungsbeklagte, gegen die A.-G. Ofenfabrik Sursee, Kläger'in. Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägerin. Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter, wonach eine Forderung für spätere Benützung der Mietliegenschaft fällig gestellt wird und mit vom Mieter zu machenden Waarenlieferungen zur Verrechnung gebracht werden soll. Konkurs des Vermieters. Ersterung der Mietliegenschaft durch einen Grundpfandgläubiger und Ueberwindung des Mietvertrages. Klage des Mieters auf Herausgabe der betreffenden, als streitig hinterlegten Mietzinsbeträge. Einwendung des Ersteigerers und seines Rechtsnachfolgers nach Art. 260 SchKG als Beklagte und die Mietzinsen einfordernde Widerkläger, dass die genannte Vereinbarung und die vorgenommene Verrechnung für sie unverbindlich seien nach Art. 806 Abs. 1 ZGB. Art. 234 Abs. 2 OR und den Art. 214 und 286 ff. SchKG. Berechnung des Streitwertes. Ergibt sich die Prozedessignation der Beklagten aus dem frühern Grundpfandrecht oder aus dem Steigerungserwerb? Prüfung der sachlichen Anwendbarkeit der angerufenen Bestimmungen. Ziffermassige Berechnung der als Saldo zuzusprechenden Widerklageforderung. 1. - L. Kunde vermietete als Eigentümer des im Bau begriffenen Hauses Badenerstrasse N° 21 in Zürich dessen Parterre- und Souterrainräumlichkeiten nebst einem Kellerraum durch Vertrag vom 16./26. Juni 1910 an die heutige Klägerin, die Ofenfabrik Sursee, Filiale Zürich. Am 21. November 1910 wurde der Mietvertrag im Grundbuche eingetragen und hiebei eine Abschrift davon zu den Akten des (kantonalen) Grundprotokolls genommen. Nach dem Vertrag sollte die Miete am 1. Juli 1911 beginnen und der Mietzins 9300 Fr. jährlich betragen, « zahlbar postnumerando in vierteljährlichen Raten von je 2325 Fr. » Im Juni 1911 traf die Klägerin mit ihrem Vermieter

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.